

## **CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA (SAE) GENNAIO 2019/DICEMBRE 2021**

### **ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO**

Il presente capitolato regola gli interventi di **Assistenza Socio Educativa**, come meglio previsto ai successivi articoli. L'erogazione di tale servizio è prevista dal vigente regolamento socio assistenziale comunale alla voce sostegno educativo.

### **ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA**

Il Servizio di Assistenza Educativa consiste nel complesso di prestazioni di natura socio-educativa rivolto a minori in situazione di disagio e alle loro famiglie, che si esplica sia all'interno dell'ambito familiare, identificato quale luogo privilegiato di crescita, sia nei luoghi abitualmente frequentati dai soggetti destinatari dell'intervento. Il servizio dovrà necessariamente valutare le dinamiche relazionali del nucleo affinché si evidenzino un'effettiva possibilità di cambiamento del contesto familiare o la necessità di interventi a tutela del minore.

Il servizio è rivolto a minori di età compresa tra 0 e 18 anni che rientrano secondo un ordine di priorità, nei seguenti contesti:

- Minori con provvedimenti degli Organi Giudiziari (Tribunale Ordinario - Tribunale per i Minorenni Giudice Tutelare/Procura minorile);
- Minori che manifestino disadattamento e/o disagio socio-relazionale;
- Minori in condizioni di trascuratezza morale e materiale tali da non richiedere interventi di allontanamento;
- Minori che devono reinserirsi nelle proprie famiglie dopo un periodo di allontanamento disposto dalle Autorità Giudiziarie;
- Minori in difficoltà segnalati al Servizio Sociale da parte degli Organi didattici competenti e minori, che necessitano, comunque, di supporto educativo.
- Minori portatori di handicap ai sensi della L. 104/92

Pertanto, il **Servizio di AE** oggetto del presente Capitolato Speciale è distinto nelle seguenti aree di intervento:

- A. **Area giudiziaria:** l'intervento educativo è sviluppato sulla base di uno specifico mandato dell'Autorità Giudiziaria competente, ovvero, sempre nel contesto di un caso deferito dall'Autorità Giudiziaria, su progetto individuale predisposto dal Servizio Sociale comunale.
- B. **Area preventiva:** l'intervento educativo è sviluppato sulla base di una decisione assunta dal Servizio Sociale comunale, anche concertata con i servizi e le unità d'offerta che hanno in carico il minore, in assenza di un qualunque mandato o deferimento dell'Autorità Giudiziaria.

- C. **Area di supporto per significative difficoltà evidenziate in ambito scolastico:** l'intervento educativo ed il progetto sono sviluppati tenendo conto della segnalazione degli Organi didattici privilegiando, comunque, le problematiche sociali e relazionali rispetto alle difficoltà di tipo "scolastico" e nei limiti delle disponibilità del servizio, considerato quanto previsto al precedente comma. Anche in questo caso è assente l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.
- D. **Area di attività per il tempo libero:** l'intervento può essere richiesto quando l'Amministrazione comunale intenda attuare specifici progetti destinati alle attività ludico- ricreative-educative rivolte all'infanzia e agli adolescenti. In tal caso è richiesta collaborazione nella progettazione ed attuazione di tali interventi, anche unitamente ad altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto.

### **ART. 3 - ASSISTENZA EDUCATIVA - NATURA DELLE PRESTAZIONI**

Il servizio attua interventi che scaturiscono da progetti individualizzati formulati dal Servizio Sociale e, ove necessario, da questo in collaborazione con Commissioni tecniche e Gruppi di lavoro interdisciplinari competenti per varie problematiche nell'ottica dell'integrazione tra Sociale e Sanitario. Il servizio di Assistenza Educativa deve integrarsi con gli altri servizi del territorio quali il Servizio Sanitario, la Scuola, l'Associazionismo, il Volontariato, ecc.

Per ciascuna area d'intervento (art. 3 del presente capitolato), il progetto gestionale assicura, a titolo esemplificativo, le seguenti prestazioni:

- sostegno e stimolo pedagogico - educativo nei confronti degli assistiti e del loro ambiente di vita;
- intervento educativo all'interno delle famiglie;
- attività educative individualizzate, secondo il progetto educativo stilato per il minore;
- conduzione di attività educative territoriali con valenza esperienziale per il minore, secondo il progetto educativo stilato per il minore;
- partecipazioni ad attività educative, ricreative a valenza socializzante e didattica al fine di inserire positivamente il minore nel proprio contesto socio-culturale;
- accompagnamento e trasporto del minore fuori del domicilio, prevedendo adeguate coperture assicurative e, ove necessario, mezzi di trasporto anche del soggetto agguadato;
- interventi di sostegno alla famiglia (mediazione nel rapporto genitori-figli, stimolo nell'acquisizione di nuovi modelli educativi, facilitazione dei rapporti istituzione/famiglia) nello svolgimento dei compiti inerenti il ruolo genitoriale.

Il progetto gestionale deve assicurare, inoltre:

- che la definizione dei progetti educativi individualizzati, la loro gestione e verifica siano condotte secondo il metodo di lavoro di equipe con gli operatori comunali ed altri soggetti che hanno in carico il caso;
- che gli educatori operino sui casi un confronto di equipe almeno mensile;
- che gli interventi siano attuati secondo una metodologia di rete che consiste nella capacità di utilizzare le risorse del territorio e la capacità di stabilire modalità di comunicazione tra i diversi agenti interessati al progetto;

- che per ciascun caso sia redatta una relazione annuale sull'andamento dell'intervento educativo e, comunque, una relazione ogni qual volta sia richiesto dagli operatori comunali ed altri soggetti che hanno in carico il caso. Le relazioni, salvo i casi d'urgenza segnalati, dovranno essere redatte entro 15 giorni dalla richiesta;
- collaborazione nella progettazione ed attuazione di interventi destinati alle attività ludico-ricreative-educative rivolte all'infanzia e agli adolescenti., anche unitamente ad altri soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto.

#### **ART. 4 - PERSONALE**

L'aggiudicataria si impegna ad assumere – nei modi e nei termini di cui alle normative ed agli accordi vigenti ed in conformità ai CCNL– il personale attualmente operante nel servizio, il cui contratto di lavoro venga risolto dall'impresa cessante, fino a completamento dell'organico previsto. L'aggiudicataria si impegna inoltre a riconoscere a tale personale l'anzianità di servizio maturata.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento di tutte le attività mediante impiego di personale idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale, con idonea formazione e con qualifica professionale, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale ed inquadrato secondo le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti per il settore in relazione allo svolgimento dello specifico servizio richiesto. In particolare

Il personale addetto al servizio di assistenza educativa dovrà essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- personale educativo in possesso della qualifica di Educatore Professionale o Laurea in Educazione Professionale afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- personale educativo in possesso di Laurea in Scienze dell'Educazione - indirizzo Educatore Professionale Extrascuolastico, o Laurea in Tecniche della Riabilitazione Psichiatrica;
- personale educativo in possesso di laurea in scienze della formazione primaria.
- personale educativo in possesso di diploma tecnico dei servizi sociali

Il personale addetto all'affiancamento del coordinatore e dell'assistente Sociale dell'Ente dovrà essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- qualifica di Assistente sociale in possesso di Laurea in Servizio Sociale con iscrizione all'albo professione degli assistenti sociali;

Detto personale dovrà essere in possesso di competenze e conoscenze che, a titolo esemplificativo possono essere così descritte:

- conoscere le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse soprattutto alle situazioni di disagio che si sviluppano nel periodo dell'infanzia e dell'adolescenza;
- conoscere le diverse fasi di elaborazione dei progetti personalizzati;

- capacità di lavorare in gruppo, anche a livello interprofessionale;
- capacità di cooperare con le famiglie degli utenti per favorire la partecipazione attiva al progetto educativo.

Sarà valutata la disponibilità da parte della ditta affidataria, di educatori di ambosessi da impiegare nei progetti.

L'affidatario deve individuare un Coordinatore del servizio, con comprovata esperienza nei settori oggetto di gara, tenuto ad assicurare il coordinamento del servizio sia sul piano tecnico che sul piano organizzativo.

Sul piano tecnico il coordinatore deve:

- cooperare con e l'educatore e il Servizio Sociale del Comune, per la redazione di un piano personalizzato di assistenza coerente con il percorso di aiuto definito ed individuare l'operatore più idoneo a realizzarlo;
- monitorare il caso verificando l'efficacia dell'intervento e proponendo eventuali modifiche in relazione all'evolversi del bisogno;
- relazionare al referente comunale del servizio, con le cadenze previste dal capitolato e comunque quando il Servizio Sociale comunale lo richieda, sull'andamento del progetto.

Sul piano organizzativo il Coordinatore deve:

- essere il referente del Comune per tutti i problemi gestionali e amministrativi relativi al servizio;
- adottare tutti i provvedimenti per la concreta esecuzione delle prestazioni individuate dal piano assistenziale e provvedere tempestivamente in caso di necessità impreviste.

Il Coordinatore, per le responsabilità anche tecniche che il servizio richiede, dovrà essere in possesso della qualifica professionale di Assistente Sociale, e potrà essere affiancato da un Assistente Sociale e/o da altre figure professionali idonee a supportarlo in tale funzione. In quest'ultimo caso deve essere comunque garantita l'unicità del coordinamento.

La figura che affiancherà il coordinatore e/o il coordinatore stesso, dovrà svolgere altresì attività di monitoraggio attraverso riunioni con il personale del servizio sociale del Comune di Borgo a Mozzano e/o con altri specialisti sociosanitari per la presa in carico degli utenti e la verifica dei risultati.

Tutto il personale impiegato dal soggetto affidatario dovrà essere inquadrato nell'apposito livello contrattuale del contratto di appartenenza ed essere in possesso della patente di categoria B ed autorizzato ad utilizzare, comunque, mezzi in disponibilità del soggetto affidatario. Il soggetto affidatario si impegna ad utilizzare modelli organizzativi idonei a garantire la continuità del rapporto tra il cittadino e l'operatore assegnatogli. Inoltre adotta strumenti volti a prevenire un elevato turn-over degli operatori. Al fine di conservare i rapporti umani instauratisi fra il cittadino e l'operatore, il soggetto gestore si impegna ad assicurare, di regola, il mantenimento di tale relazione.

La ditta indica, nel Progetto Tecnico, gli operatori che intende impiegare per la realizzazione del progetto. Non dovranno, in sede di presentazione dell'offerta, essere allegati i curricula ma si dovrà riprodurre una tabella nella quale si evidenzia, per ciascun operatore proposto, il titolo di studio e l'esperienza svolta attinente agli interventi oggetto della presente procedura.

Gli operatori indicati in sede di progetto saranno impiegati nella realizzazione del progetto stesso, fatta salva la possibilità contrattuale di riassorbimento.

A tale riguardo il soggetto affidatario, prima dell'inizio dei servizi, produrrà elenco degli operatori comprese le sostituzioni di cui al successivo comma, corredato dai "curricula" completi degli stessi.

Sono ammesse eventuali sostituzioni di operatori per assenza temporanea o prolungata del personale indicato in sede di progetto. In ogni caso, l'immissione di nuovi operatori in servizio, avverrà con la previsione di un periodo di prova di n. 20 giorni trascorso il quale il Comune potrà chiedere al soggetto gestore la sostituzione dell'operatore per uno dei seguenti motivi: il personale non è adeguato all'utenza individuata, tiene comportamenti non consoni alla situazione, viola la privacy dell'utente con azioni non pertinenti rispetto al compito assegnato. Indipendentemente da quanto previsto al precedente comma, l'Amministrazione, in qualsiasi momento, si riserva di richiedere la sostituzione del personale che si dimostri non idoneo all'espletamento delle mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto.

#### **ART. 5 - FORMAZIONE**

L'aggiudicatario si impegna a garantire per il personale impiegato nel servizio una costante opera di formazione ed aggiornamento. A tal fine, con cadenza annuale, presenta al Comune una relazione concernente le iniziative di formazione ed aggiornamento sostenute dagli operatori impegnati nei servizi oggetto del presente Capitolato. L'eventuale proposta di formazione che verrà presentata in sede di partecipazione alla presente selezione sarà vincolante per il medesimo soggetto aggiudicatario.

#### **ART. 6 - ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI**

L'attivazione dell'intervento si concretizza con la stesura di un progetto individualizzato in cui vengono definiti la frequenza del servizio, la durata e la tipologia delle prestazioni da assicurare. Con l'attivazione del progetto di intervento avviene la "presa in carico" da parte del Servizio Sociale comunale.

Successivamente il progetto viene comunicato al responsabile/coordinatore dell'affidatario che si attiverà affinché venga realizzato quanto concordato. A tale riguardo, il coordinatore dell'affidatario dovrà essere reperibile negli orari di seguito specificati con numero di cellulare dedicato. Il progetto concordato viene avviato di norma entro 5 giorni lavorativi; in caso di urgenze entro 24 ore lavorative.

Le prestazioni del servizio di Assistenza Educativa saranno espletate nei tempi, modi e luoghi previsti dal progetto individuale. In ogni caso il servizio dovrà mantenere flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni tenuto conto delle esigenze del singolo caso in relazione ai settori di intervento previsti al precedente art. 3.

L'affidatario è tenuto a controllare l'effettiva erogazione delle prestazioni da parte dei propri dipendenti favorendone al Comune dimostrazione a semplice richiesta di quest'ultimo. L'implementazione di strumenti automatici di controllo della presenza, presentata in sede di offerta, verrà valutata ai fini dell'affidamento dell'incarico ai sensi del disciplinare di gara. Per gli utenti già in carico, in condizioni di particolare emergenza ed urgenza l'affidatario potrà modificare il piano di intervento, avvertendo, appena possibile, l'Assistente Sociale del Servizio Sociale del Comune.

L'affidatario è tenuto a dare immediata comunicazione all'Assistente Sociale comunale di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio.

#### **ART. 7 - MONTE ORE PREVISTE PER I SERVIZI**

Il numero delle ore necessario per l'espletamento del servizio di Assistenza Educativa è previsto annualmente in circa 1300 così suddivise:

FIGURA PROFESSIONALE	N. ORE ANNUE PRESUNTE
Addetto all'assistenza educativa	900
Assistente sociale a supporto del coordinatore del progetto	400

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare modifiche e variazioni all'entità delle prestazioni oggetto del presente appalto nel limite del 25% in più o in meno del valore del contratto, senza che l'aggiudicataria possa avanzare diritti o eccezioni in merito alla presente facoltà.

L'Amministrazione Comunale si impegna a garantire la necessaria copertura finanziaria qualora se ne determini la necessità a seguito di ampliamento del servizio.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

Il soggetto affidatario si impegna a:

- assicurare i rapporti con i competenti servizi comunali;
- dotare il proprio personale di strumenti di riconoscimento;
- provvedere all'aggiornamento del proprio personale anche in relazione a quanto indicato nell'art. 7 del presente capitolato;
- fornire il quadro completo degli obiettivi affidati a ciascun operatore con evidenziati gli orari di inizio e termine di ogni intervento/fase progettuale. Strumento di riscontro dell'attività svolta saranno le tabelle settimanali/mensili riepilogative, che dovranno essere compilate con i dati riferiti alle diverse attività svolte a favore di singoli utenti e ulteriormente distinte per ogni singolo operatore coinvolto sull'utente. Queste schede, compilate e sottoscritte dal referente/coordinatore per il soggetto affidatario, dovranno essere consegnate al termine di ogni mese al Servizio Sociale comunale per gli opportuni controlli, pregiudiziali alla liquidazione delle spettanze dovute per il periodo.

L'affidatario dovrà, inoltre, dotarsi di un sistema di monitoraggio fondato su parametri di controllo della qualità, finalizzati al miglioramento del servizio per:

- efficienza organizzativa del servizio;
- efficacia degli interventi in relazione al piano assistenziale e alla soddisfazione degli utenti. I dati del monitoraggio sono comunicati al Comune a semplice richiesta di quest'ultimo;
- le attività svolte, di cui al presente appalto, sono altresì oggetto di periodico controllo tecnico e amministrativo da parte del Comune per la verifica degli adempimenti contrattuali;

- predisporre tutto quanto necessario per dare inizio al servizio nei termini che saranno fissati dal Comune;
- garantire la fedele esecuzione del servizio e organizzare i mezzi necessari all'esecuzione dello stesso secondo le indicazioni di cui ai documenti di gara;
- garantire la messa a disposizione di personale nella quantità e con la qualifica professionale o esperienza lavorativa idonea all'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
- tenere sollevata la stazione appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità inerente il rapporto di lavoro del personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente appalto, compresi gli obblighi e le responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri e le responsabilità relative;
- tenere conto che trattandosi di servizi non suscettibili di interruzione, eventuali scioperi potranno essere effettuati solo nei limiti e con le modalità previste dalla L. 146/90 e ss.mm.ii. e comunque con un preavviso di almeno 5 giorni.

#### **ART. 9 - OBBLIGHI DEL PERSONALE ADIBITO AI SERVIZI**

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato l'impresa utilizzerà personale qualificato, dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative vigenti.

Il personale assegnato ai servizi dovrà tenere un comportamento improntato alla massima educazione, correttezza e professionalità.

L'impresa dovrà, inoltre, curare che il proprio personale:

- sia munito di idoneo cartellino di riconoscimento;
- mantenga il segreto e la totale riservatezza di fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio (nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e normative correlate).

L'impresa è responsabile del comportamento dei propri incaricati e delle inosservanze alle prescrizioni del presente articolo.

#### **ART. 10 - VOLONTARIATO**

L'associazionismo e il volontariato saranno coinvolti con l'obiettivo di incrementare, coordinare e promuovere le diverse iniziative già attivate sul territorio da soggetti appartenenti al privato sociale, al fine di valorizzare un significativo e concreto lavoro di rete.

L'impiego di operatori volontari da parte dell'affidatario viene riconosciuto e stimolato. Il soggetto affidatario deve informare il Comune dell'utilizzo di personale volontario segnalando:

- il ruolo, la responsabilità e le modalità di utilizzo del volontario;
- i criteri di copertura assicurativa;
- la programmazione della formazione professionale;
- la programmazione degli interventi tra il personale dipendente e il personale volontario.



Le prestazioni dei volontari potranno essere utilizzate in maniera integrativa e non sostitutiva rispetto al personale dipendente e il loro contributo si deve intendere aggiuntivo rispetto alla determinazione del monte orario stimato dell'appalto, senza costi a carico del Comune. L'affidatario si rende disponibile ad "operare" in rete con le risorse presenti nel territorio ed eventualmente già impegnate in una progettualità con l'Amministrazione Comunale, al fine di organizzarle in sinergia con i servizi di cui si tratta.

#### **ART. 11 - RESPONSABILITA' E DANNI**

L'affidatario dell'appalto è responsabile di tutti gli eventuali danni arrecati a terzi, al Comune e ai propri operatori, nell'esercizio delle attività assegnate, qualora ciò sia dipendente da sua incuria o trascuratezza.

A tal fine l'affidatario provvede ad assicurare se stesso ed il personale impegnato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto.

Al Comune non compete alcuna responsabilità per gli eventuali danni che, in virtù dello svolgimento del servizio assegnato, potessero verificarsi all'appaltatore o alle persone di cui si avvale, né per gli incidenti che comunque potessero derivare ai medesimi per causa di servizio. Il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a €500.000,00 come indennizzo massimo a persone e/o cose, con massimale per danni a persone pari ad €500.000,00 per terzo danneggiato ed €500.000,00 per danni a cose specifiche.

L'affidatario dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, copia conforme delle polizze sottoscritte, impegnandosi a mantenere in vigore e non modificare il contenuto di tali polizze per tutta la durata del contratto.

L'affidatario in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per omissioni o negligenza dei dipendenti nell'esecuzione del servizio. Si precisa inoltre che l'assicurazione stipulata, di cui ai precedenti commi, dall'affidatario dovrà tenere conto dei seguenti aspetti:

##### **1. Novero dei terzi:**

- a) quando l'assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato stesso;
- b) quando l'assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i dipendenti dell'assicurato iscritti all'I.N.A.I.L. qualora subiscano il danno per causa di lavoro.

Devono essere considerati terzi in ogni caso:

- i dipendenti del contraente, iscritti all'I.N.A.I.L. qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose in loro possesso;
- tutti gli utenti del servizio ove si svolge l'attività gestita dall'assicurato, restando inteso che devono considerarsi terzi fra loro.



## **2. Causale incendio**

L'assicurazione è operante per i danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato, o da lui detenute a qualsiasi titolo, comprese attrezzature di terzi in uso a qualsiasi titolo.

## **3. Danni a cose in consegna e custodia**

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato per danni arrecati:

- alle cose di proprietà o in possesso degli utenti del servizio nei locali in cui si svolge l'attività in custodia a qualsiasi titolo all'assicurato.

Restano ferme le esclusioni derivanti da: furto, uso normale, inattività, atti vandalici in genere e scioperi, terrorismo o sabotaggio, obbligazioni contrattuali ed eventi naturali.

## **4. Lavori e servizi**

L'assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'assicurato ai sensi dell'art. 2.049 del Codice Civile, nella sua qualità di committente di lavori e/o servizi eseguiti da terzi in nome e per conto dell'assicurato stesso per danni cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, dalle ditte appaltatrici, dai dipendenti delle stesse e comunque da tutti coloro che, non essendo in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'assicurato.

La garanzia vale anche per danni corporali subiti dalle persone non dipendenti qualora sia configurabile una responsabilità civile che, a qualunque titolo, ricada sull'assicurato purché tali lavori e servizi risultino pertinenti all'attività esplicata per conto del committente.

## **ART. 12 - SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI**

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/08 e successive integrazioni e modificazioni.

L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di appositi mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula della convenzione, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

## **ART. 13 CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 l'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale. La garanzia di cui sopra è soggetta a alle riduzioni di cui all'art. 93 c.7 del D.Lgs 50/2016.

#### **ART. 14 - TUTELA DELLA PRIVACY**

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del Regolamento UE 2016/679. In particolare ai fini Regolamento UE 2016/679 l'affidatario assume la qualifica di responsabile del trattamento. L'affidatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, anche sensibili, e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali; si obbliga, pertanto, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa suddetta. L'impresa si impegna ad adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali ed a integrarle nelle procedure già in essere. L'affidatario si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

L'impresa consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e alla applicazione delle misure di sicurezza adottate.

#### **ART. 15 - SUB - APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto divieto all'affidatario di subappaltare le attività assistenziali, anche parzialmente, per garantire una continuità nella realizzazione del progetto personalizzato e valutazione dello stesso, per una costante crescita professionale nei rapporti tra il Servizio Sociale Comunale e il Coordinatore dei servizi appaltati, che permetta una uniformità del monitoraggio e del controllo del percorso.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto, pena la risoluzione dello stesso, con incameramento della cauzione e facoltà per l'Amministrazione di procedere all'esecuzione in danno e diritto a risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Restano ferme tutte le responsabilità normative in materia a carico dell'appaltatore.

#### **ART. 16 - FATTURAZIONE E OBBLIGO DI TRACCIABILITA'**

Il pagamento dei corrispettivi dovuti all'affidatario avverrà in base fatture emesse a cadenza mensile uniformandosi al formato elettronico così distinte per servizio erogato. Il pagamento delle fatture emesse - dall'impresa avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di arrivo delle stesse al Servizio 2 - Servizi alla persona del Comune. In caso di irregolarità formale o sostanziale delle fatture i termini per i pagamenti vengono interrotti, previa comunicazione formale all'affidatario. L'appaltatore con la stipula del contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., come meglio specificato dalle Determinazioni n° 8 e n° 10 del 2010, n° 4 del 2011 della AVCP ed a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito elencati:

- dichiarazione al Comune, prima della stipula del contratto circa l'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, su cui dovranno essere effettuati i pagamenti relativi allo svolgimento dei servizi di cui trattasi, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

- obbligo a comunicare al Comune ogni eventuale modifica relativa ai dati del/dei conto/i corrente/i dedicato/i;
- impegno ad inserire nelle fatture il CIG relativo al servizio di cui trattasi e il codice IBAN del/i conto/i dedicato/i.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario, previa emissione del relativo mandato di pagamento, in cui sarà riportato il CIG relativo al servizio di cui trattasi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà clausola risolutiva espressa dal contratto, ai sensi della predetta Legge 13/08/2010, n° 136, con conseguente chiamata in causa ed incameramento della polizza fidejussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferme restando la facoltà del Comune di Borgo a Mozzano di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il legale rappresentante dell'impresa dichiara espressamente di esonerare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per il pagamento che sarà in tal modo effettuato sul c/c indicato. Gli stessi obblighi di cui al presente articolo sussistono nei confronti degli eventuali subappaltatori e di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati ai servizi.

L'appaltatore, il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione al Comune e all'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **ART. 17 - AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento, indisponibilità o risoluzione del contratto con il soggetto aggiudicatario, il Comune può procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 57 del Codice.

#### **ART. 18 - DIFFIDA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora, nel corso del servizio, si accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto, il Comune assegna mediante diffida all'operatore aggiudicatario un termine di 30 giorni per conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si risolve automaticamente. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'operatore aggiudicatario o per rinuncia dello stesso all'esecuzione, il Comune si riserva la facoltà di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 57 del Codice.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, fatto salvo il risarcimento dei danni cagionati all'ente, anche al verificarsi delle seguenti cause di risoluzione e/o inadempimento del contratto:

- apertura di una procedura concorsuale fallimentare a carico della gestione;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della gestione;
- cessione totale o parziale del contratto o sub-appalto in contrasto con quanto previsto al precedente art. 16;

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- verifica della mancata sussistenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- frode a danno dell'Ente appaltante;
- danni agli utenti del servizio, all'Amministrazione Comunale, ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale, derivanti da colpa grave e/o da incuria e/o negligenza;
- accertata mancanza di requisiti richiesti per il personale impiegato dalla ditta nel servizio.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente contratto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della Legge n° 136/2010, causa di risoluzione del contratto come previsto al precedente art. 17.

#### **ART. 19 - RECESSO**

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute gravi e motivate esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dalla convenzione con preavviso di almeno un mese, da comunicare con lettera raccomandata A.R o PEC.

#### **ART. 20 - PENALI**

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da contestazione dell'inadempienza alla quale l'impresa affidataria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. Più specificatamente, e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le fattispecie che possono dar luogo all'applicazione di penalità o, se ripetute, a risoluzione sono:

- interruzione del servizio;
- ritardi nello svolgimento del servizio;
- inosservanza grave degli obblighi previsti nel Capitolato speciale;
- ripetute segnalazioni di inadeguatezza del personale e di cattiva gestione del servizio.

La penale applicata per ciascuna singola inadempienza contrattuale varierà da 100 a 1.000 euro a seconda della gravità dell'inadempienza, da applicare con ritenuta sull'importo mensile delle fatture.

Per singola inadempienza si intende:

- interruzione del servizio: assenza dell'operatore e sua mancata sostituzione per almeno due volte consecutive;
- ritardo non preavvertito all'utente e alla stazione appaltante di oltre due ore;
- inadeguatezza del personale: il personale non è adeguato all'utenza individuata, tiene comportamenti non consoni alla situazione, viola la privacy dell'utente con azioni non ulteriori non pertinenti rispetto al compito assegnato;

- sostituzione del personale assente per qualsivoglia motivo con personale ritenuto non adeguato alla situazione.

L'applicazione della penale avverrà per ciascuna delle situazioni segnalate previa diffida scritta da parte della Stazione Appaltante al soggetto aggiudicatario.

#### **ART. 21 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia inerente il presente appalto ove il Comune fosse attore o convenuto resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Lucca con espressa rinuncia a qualsiasi altra competenza.

#### **ART. 22 - DOMICILIO LEGALE DELL'AGGIUDICATARIA**

A tutti gli effetti del contratto l'aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in Borgo a Mozzano.

#### **ART. 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 50/2016 si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento, è la Dott.ssa Marcella Cappelli, Responsabile del Servizio 2 – Servizi alla persona, e successivamente all'affidamento del servizio verrà individuato il Referente/Responsabile dell'esecuzione del contratto.